

CONTRAITO DI SUBAPPALTO

tra l'Impresa _____ di _____

con _____ () Via / corso _____ n.

_____, C.F. _____ e P.Iva _____, telefono

_____ - Fax _____, a mezzo del suo legale

rappresentante _____, nato il _____ a

_____ () residente in _____ () in via

/ corso _____ n. _____, (appresso denominata "Capogruppo" del

R.T.I. / Singola), la quale ha assunto dal _____ (), i

lavori _____ di

e

l'impresa _____ con sede in

_____ (), via / corso

n. _____, P.Iva _____ C.F. _____ tel.

_____ fax _____ (appresso denominata

"Subappaltatrice") a mezzo del suo Legale rappresentante / titolare

nato a _____ () il

_____, residente in _____ () in via / corso

n. _____,

PREMESSO

che l'impresa subappaltatrice _____ :



a) risulta iscritta alla Camera del Commercio, Industria ed Artigianato, ed Agricoltura di _____ al n. _____ del Registro delle Imprese.

b) risulta intestataria delle seguenti posizioni assistenziali e previdenziali:

presso l'INAIL sede di _____ al n° _____,

presso l'INPS sede di _____ al n° _____,

presso la CASSA EDILE sede di _____ al n° _____;

c) risulta disporre di capitali, capacità tecniche, macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commesse in gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari.

d) risulta intestataria presso l'ufficio I.V.A. della Partita I.V.A. n. _____;

PREMESSO INOLTRE:

che non sussiste nei confronti del Subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31/05/75, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della Legge 19/03/90 n. 55.

che il presente contratto avrà efficacia nel caso in cui autorizzato dalla committenza;

i) che l'Appaltatore resterà del tutto estraneo all'organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale dipendente del Subappaltatore



DATO ATTO

che tali premesse costituiscono parte integrante del presente contratto, ai sensi e per la legge del 23/10/60 n. 1369, della legge del 20/05/70 n. 300, della legge del 13/09/82 n. 646 e successive integrazioni e modificazioni, e della disciplina in atto alla quale prevista dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in vigore per i dipendenti delle imprese edili e affini .

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Impresa Subappaltante affida all'Impresa _____ che dichiara e accetta

di assumerli, l'esecuzione dei lavori di:

_____ ;
relativi all'esecuzione dei lavori di cui in premessa.

Le suddette opere dovranno essere realizzate in conformità alle descrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto principale, ed alle prescrizioni dell'appaltatore.

ART. 2 ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Con la sola esclusione di quanto indicato al successivo art. 3, sono totalmente ed esclusivamente a carico del Subappaltatore tutti gli oneri, i costi, e le prestazioni, i doveri e



le attività necessari alla perfetta esecuzione dei lavori affidatagli. In linea generale ed esemplificativa sono espressamente a totale ed esclusivo carico del Subappaltatore le seguenti obbligazioni, il cui inadempimento in particolare per gli obblighi indicati ai punti i,l,m,o, comporterà automaticamente il diritto per l'Appaltatore di sospendere i pagamenti delle somme già maturate in applicazione dell'art. 1460 Cod. Civ., fermi e riservati ogni altro diritto ed azione:

a) l'impiego di mano d'opera specializzata, di manovalanza di aiuto, in numero adeguato alle necessità, nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito, nonché la direzione e l'assistenza a tutto il proprio personale;

b) l'osservanza della disciplina di cantiere;

c) la fornitura di ogni attrezzatura occorrente alla corretta esecuzione dei lavori;

d) le tasse ed ogni altro gravame fiscale derivante dai lavori appaltati;

e) i maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno o festivo occorrente per realizzare le opere nei termini previsti dal programma dei lavori;

f) il controllo diretto e la custodia di tutto il materiale di propria fornitura, rimanendo responsabile di danni per furto o vandalismi sino alla consegna dei lavori;



g) la pulizia quotidiana del cantiere con scarico materiali

di risulta in luogo indicato dal capo cantiere;

h) lo scarico dei materiali dagli automezzi, distribuzione

ai piani di lavoro;

i) l'applicazione nei confronti dei dipendenti da esso adi-

biti alle lavorazioni oggetto del presente contratto di un

trattamento normativo e retributivo non inferiore da quello

risultante per i lavoratori del settore competente nelle loca-

lità in cui si svolgono i lavori ed il rispetto di tutti gli

obblighi assicurativi ed assistenziali;

l) l'osservanza di ogni altra formalità o condizioni acces-

soria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi,

disposizioni e accordi sindacali in vigore;

m) la consegna all'Appaltatore o a persona da essa designa-

ta ad ogni SAL delle ricevute dei versamenti effettuati agli

Istituti Previdenziali ed Assicurativi e del DURC.

L'Appaltatore provvederà a trasmettere periodicamente

all'Amministrazione appaltante i documenti di cui sopra in

conformità al disposto dell'art. 18 comma 7 della L. 55/90.

Ogni eventuale irregolarità accertata dall'Appaltatore e/o

dalla Stazione Appaltante dovrà essere sanata entro un termine

perentorio all'uopo assegnato.

In mancanza di detti adempimenti l'Appaltatore è sin d'ora

espressamente autorizzato a trattenere il corrispondente im-

porto dall'ammontare di lavori eseguiti.



In ogni caso l'Appaltatore è autorizzato a sospendere ogni pagamento nei confronti del Subappaltatore ed a surrogarsi ad esso, a norma dell'art 1180 C.C., nell'assolvere, in nome e per conto dello stesso e fino a concorrenza dell'importo dovutogli ed eventualmente non pagato, agli obblighi di esso nei confronti sia delle maestranze dipendenti, sia degli Istituti Assicurativi e Previdenziali, senza che ciò costituisca in alcun modo riconoscimento di debito verso dette maestranze ed Istituti;

n) la redazione del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori per le opere oggetto del presente contratto; tale piano dovrà essere compatibile con quello generale dell'Appaltatore e con quelli specifici delle eventuali Imprese terze che saranno messi a disposizione da parte dell'Appaltatore.

Il piano di sicurezza dovrà essere consegnato all'Appaltatore con anticipo di gg. 7 dalla data prevista di inizio delle opere;

o) l'adozione nella esecuzione dei lavori, di tutte le misure e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, nonché delle persone comunque adette ai lavori, ottemperando scrupolosamente a tutte le prescrizioni di legge, in particolare a quelle per la prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro, in stretta conformità al piano di sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto n),



al fine di evitare conseguenze dannose e di non incorrere in responsabilità civili, penali ed amministrative.

Pertanto il subappaltatore riconosce di essere autonomamente tenuto alla osservanza delle norme sopra richiamate nonché del piano di sicurezza redatto in conformità delle stesse essendo consapevole, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 7/1/56 n. 164 e di tutte le altre leggi vigenti in materia, dei rischi specifici esistenti nell' ambito del lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività;

p) la consegna all'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori dell'elenco dei nominativi del personale che verrà utilizzato per le opere oggetto di contratto unitamente ai documenti comprovanti il rapporto di subordinazione con esso Subappaltatore (nulla osta - libro matricola - versamenti contributivi INPS - INAIL).

Verranno ammessi in cantiere solo i lavoratori indicati in tale elenco muniti di un documento di riconoscimento agli effetti di legge.

ART. 3 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Devono intendersi a carico dell'Appaltatore solamente gli obblighi ed oneri di seguito precisati in via tassativa ed esclusiva:

a) la stesura del presente contratto;



b) la trasmissione della copia autentica del contratto

all'Amministrazione Appaltante ed alla Direzione Lavori;

c) l'I.V.A. sui corrispettivi di contratto;

ART. 4 AMMONTARE DEL SUBAPPALTO

L'importo dei lavori oggetto del presente contratto ammonta a

€. _____ =

(diconsi euro _____ /00).

ART. 5 DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI IN SUBAPPALTO

L'Impresa Subappaltatrice non potrà cedere, neppure in parte,

né subappaltare a sua volta le lavorazioni oggetto del presente

contratto. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza

del divieto di cui al precedente comma, si intenderà risolto

fin dalla origine, impregiudicato il diritto della Impresa Su-

bappaltante al risarcimento dei danni ad essa eventualmente

derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal-

la Impresa Subappaltatrice per violazione delle vigenti norme

di legge, vi compresa quella di cui all'art. 21 della Legge

13/09/82 n. 646 e successive modifiche e integrazioni ed

all'art. 18 comma 10 della Legge 19/03/90 n. 55.



ART. 6 SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa Subappaltatrice deve attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori ed a quelle organizzative impartite dal Direttore di cantiere.

L'Impresa Subappaltatrice riconosce all'Impresa Subappaltante il diritto all'esercizio in qualsiasi momento, del potere di verifica di cui art. 1662 del C.C.

ART. 7 OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALL'IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO ED ALLA PREVENZIONE INFORTUNI

Il subappaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, viste le vigenti norme di legge, e a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa, dando altresì esecuzione alle istruzioni che le saranno impartite dal Direttore di cantiere ai fini di coordinamento previsti dalla Legge 19/03/90, n. 55.

Il Subappaltatore, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad essa saranno chiamate a prestare la propria attività e ciò ai sensi e per gli effetti dei D.P.R. 27/04/55, m. 547, 07/01/56, n. 164 e 19/03/56, n.303, nonché delle altre leggi vigenti in materia manda inoltre indenne sin d'ora l'appaltatore per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire i dipendenti del Subappaltatore, e così per i dan-



ni che, per fatto del Subappaltatore dovessero comunque derivare a terzi.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro il subappaltatore darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché di contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

ART. 8 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati da _____ al Subappaltatore così suddivisi:

- € _____ =

(_____ /00 Euro) il _____ ;

- € _____ =

(_____ /00 Euro) il _____ ;

- € _____ =

(_____ /00 Euro) il _____ ;

- € _____ =

(_____ /00 Euro) il _____ ;

I prezzi di cui al presente elenco sono da considerarsi al netto dell'IVA.

ART: 9 GARANZIE PER LE DIFFORMITA' E VIZI DEI LAVORI ED OPERE

Il Subappaltatore garantisce che le opere oggetto del contratto saranno costruite e realizzate a perfetta regola d'arte, con mezzi d'opera adeguati e con l'impiego di mano d'opera



specializzata e che saranno immuni da vizi che le rendano comunque non idonee all'uso cui saranno destinate o ne diminuiscano il valore. Fatte salve le maggiori responsabilità sancite dal C.C. art. n. 1669, durante il periodo di garanzia il Subappaltatore si impegna a rifare nel minor tempo possibile a sua completa cura e spese e con il minimo pregiudizio per la funzionalità dell'opera, tutto quanto presentasse difetti o comunque non rispondesse a requisiti di garanzia.

Nel caso in cui, a seguito del mancato tempestivo intervento, l'Appaltatore fosse costretto a provvedere direttamente, il Subappaltatore rimborserà all'Appaltatore, tutte le spese sostenute per eliminare i difetti rilevati.

ART. 10 ELENCO PREZZI UNITARI

Omissis

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E/O SUBAPPALTO

E' fatto divieto al subappaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte le opere oggetto del presente contratto. La violazione del presente patto comporterà la risoluzione del contratto, con conseguente diritto di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi.



ART. 12 FACOLTA' DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE

DEI PAGAMENTI -

Il Subappaltatore riconosce espressamente che legittima senz'altro l'appaltatore alla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 Cod. Civ. per fatto o colpa del Subappaltatore stesso il verificarsi oltre che di quanto previsto al precedente art. 11 anche una sola delle seguenti eventualità:

Il Subappaltatore non adempia all'obbligo di redazione e consegna all'appaltatore del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle opere oggetto di contratto entro i tempi convenuti;

Il Subappaltatore manifesti negligenza o insufficienza nei mezzi d'opera e personale che a giudizio dell'Appaltatore non consenta una sollecita ed ordinata esecuzione dei lavori o nel caso che il Subappaltatore intralci il libero svolgimento dei lavori stessi;

Il Subappaltatore abbia accumulato un ritardo pregiudizievole ad esso imputabile durante l'esecuzione dei lavori, rispetto al programma di massima redatto dall'Appaltatore;

Il Subappaltatore non ottemperasse ai propri obblighi assicurativi o non ottemperasse all'obbligo di consegnare le polizze e le quietanze di pagamento all'appaltatore;

In ogni caso l'Appaltatore è sin d'ora autorizzato anche a sospendere ogni pagamento nei confronti del Subappaltatore così come previsto al precedente art. 2 punto n.



ART. 13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI -

Che gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i "dedicati" ai pagamenti del contratto di cui in oggetto sono:

- Istituto: _____ ;

- Agenzia / Filiale: _____ ;

- C/C IBAN: _____ ;

- Generalità delle persone atte ad operare:

Nome Cognome: _____ ;

Codice Fiscale: _____ ;

Letto approvato e sottoscritto

Torino, li _____ .

L' APPALTATORE

Legale Rappresentante

IL SUBAPPALTATORE

Legale Rappresentante

